



# COMUNE DI TAMBRE

**COPIA**

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 38

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:35 presso la Palestra Comunale per mantenere le distanze a causa dell'emergenza COVID 19, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
FACCHIN OSCAR	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
BONA OBERDAN	X		FULLIN MANUELA	X	
BONA SARA	X		BONA ANTONIO		X
BORTOLUZZI YURI	X		DE PRA JENNY	X	
COSTA UELI	X		PALMA FRANCESCO	X	
DELLA LIBERA LUCIA	X				

Il Segretario Comunale dott. Pierantonio Giuliani assiste alla seduta.

Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



## COMUNE DI TAMBRE

---

Proponente: FACCHIN OSCAR

Il Sindaco, data lettura del punto 5 all'ordine del giorno, procede a darne illustrazione. Il Sindaco fa presente che, nel secondo anno dell'applicazione della nuova IMU che nasce dalla fusione di IMU e della TASI, si provvede a dare conferma delle precedenti aliquote, e né dà lettura all'Assemblea suddividendole per tipologia; fa inoltre presente che l'esenzione dall'IMU prevista dal 2022 per i fabbricati costruiti da destinare alla vendita, viene già oggi riconosciuta dal Comune di Tambre. Il Sindaco conclude facendo presente che il gettito stimato da IMU in bilancio è pari a 600.000 Euro.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Palma chiede se si è tenuto conto delle osservazioni del capogruppo A. Bona in ordine a fabbricati da vendere e aree edificabili.

Il Sindaco ripete che i fabbricati costruiti per essere venduti sono esenti da IMU, mentre per le aree edificabili il discorso potrà essere ripreso all'atto della prossima approvazione del P.I.

Attesa l'assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

**Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (2, De Prà, Palma), favorevoli (8), contrari (0)**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATI** i commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 30/12/2019, Legge di Bilancio 2020, i quali intervengono sui tributi locali attraverso una revisione della fiscalità immobiliare locale, procedendo a decorrere dall'anno 2020 all'abrogazione della Imposta Unica Locale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad esclusione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti ;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

**CONSIDERATO CHE** l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la



## COMUNE DI TAMBRE

---

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**RICHIAMATO** l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede, tra l'altro, che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

**EVIDENZIATO** che l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è fissata dal 2020 dalla Legge di Bilancio, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, nelle seguenti misure:

1) **ALIQUOTA DI BASE 0,5 PER CENTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE** di categoria **A/1, A/8 e A/9** possibile aumento sino 0,6 punti percentuali, diminuzione fino all'azzeramento e l'applicazione della detrazione pari ad € 200,00; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

2) **ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI** con la sola possibilità di riduzione fino all'azzeramento (comma 750);

3) **ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di azzerarla (comma 751).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli immobili di questa tipologia già definiti anche "beni merce" saranno esentati dall'IMU;

4) **ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI** 0,76 per cento con aumento fino al 1,06 per cento diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);

5) **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"**, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);

6) **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI INDICATI dai commi 750 a 753**, con possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 17 del 28/09/2020 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - ANNO 2020";



## COMUNE DI TAMBRE

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" già in essere per l'anno 2020, come da prospetto che segue;

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9	0,53%
FABBRICATI RURALI	0,00%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00%
AREE FABBRICABILI	0,76%
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLA), FABBRICATI GRUPPO C (ESCLUSE LE PERTINENZE), FABBRICATI DI CAT. A/10 (UFFICI), FABBRICATI DI CAT. B	0,89%
FABBRICATI DI CAT. A (ESCLUSA CAT. A/10 – UFFICI) POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI RESIDENTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI	0,99%
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO	0,59%

**ATTESO** che il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9, intendendosi abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna categoria;

**DATO ATTO** e che il comma 740 lettera c) assimila all'abitazione principale i seguenti immobili, ai quali si applicano le stesse agevolazioni previste per l'abitazione principale:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate studenti universitari sogni assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e Forze di polizia sia di ordinamento civile che militare, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dal personale di carriera prefettizia, per il quale non sono



## COMUNE DI TAMBRE

---

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**TENUTO CONTO** che i Comuni possono equiparare all'abitazione l'unità immobiliare, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, su disposizione regolamentare;

**RICHIAMATO** l'articolo 8 del Regolamento del Comune di Tambre, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/09/2020, nel quale si dispone che si considera direttamente adibita ad abitazione principale la casa dell'anziano o disabile ricoverato permanentemente in istituto; allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all'abitazione;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che il comma 777 prevede tra le facoltà regolamentari la possibilità di stabilire l'esenzione dal versamento dell'immobile dato in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, con ciò intendendo gli enti del terzo settore come definiti dal D. Lgs. 117/2017, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**RICONOSCIUTO** il ruolo sociale delle associazioni di volontariato e no profit;

**VISTO** l'articolo 14 Titolo III del Regolamento dell'imposta municipale che recepisce ed introduce la disciplina di esenzione dal versamento dell'imposta per l'immobile concesso in comodato gratuito registrato a favore di Comuni, altri enti territoriali, enti non commerciali del terzo settore ed utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e statutari dei medesimi;

**POSTO** che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;

**RILEVATO** dalle disposizioni di legge che continua, ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1-A7 e A8, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

**RICHIAMATO** il comma 767 della L. 160/2019 il quale prevede che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**DATO ATTO CHE** con l'articolo 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 il predetto termine è stato differito al 16 novembre;



## COMUNE DI TAMBRE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

**CON** la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti ( ), favorevoli ( ), contrari ( )

### DELIBERA

1) **di confermare** per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" già in essere per l'anno 2020 così come fissate con propria precedente deliberazione n. 17 del 28/09/2020, come da prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9	0,53%
FABBRICATI RURALI	0,00%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00%
AREE FABBRICABILI	0,76%
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI ATTIVITA' AGRICOLA), FABBRICATI GRUPPO C (ESCLUSE LE PERTINENZE), FABBRICATI DI CAT. A/10 (UFFICI), FABBRICATI DI CAT. B	0,89%
FABBRICATI DI CAT. A (ESCLUSA CAT. A/10 – UFFICI) POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI RESIDENTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI	0,99%
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO	0,59%

3) **di equiparare**, come previsto dall'art. 8 del Regolamento, ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all'abitazione;

4) **di stabilire**, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento IMU, l'esenzione dal versamento per l'immobile concesso in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non



## COMUNE DI TAMBRE

---

commerciale, con ciò intendendo gli enti del terzo settore come definiti dal D. Lgs. 117/2017, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari dei medesimi;

- 5) **di prendere atto che** la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
- 6) **di stabilire** che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari che non rientrano nelle categorie degli alloggi sociali ;
- 7) **di dare atto** che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Tambre sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;
- 8) **di dare atto** che il gettito atteso dall'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, al netto della quota Stato, è pari ad euro 600.000,00 ;
- 9) **di incaricare** l'ufficio tributi associato alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

*Successivamente*

**Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (10), contrari (0)**

### **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'avvicinarsi della scadenza per adempiere.



## COMUNE DI TAMBRE

---

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
F.to Oscar Facchin

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Pierantonio Giuliani

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, lì

L'incaricato alla Pubblicazione  
F.to Peterle Edi

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

#### **CERTIFICA**

che la presente deliberazione:

( X ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Tambre, lì

Il Segretario Comunale  
dott. Pierantonio Giuliani  
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo